



AREA TECNICA

RDO N. 114418 PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA, PREDITTIVA ED

ORDINARIA, CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI PRODUTTORI DI CLORO,

TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA, DISINFEZIONE VASCHE DI

RACCOLTA E SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA' DELL'A.O.U.P.

PAOLO GIACCONE DI PALERMO

CIG: 658320589E

SCRITTURA PRIVATA PER SUBENTRO DELLA DITTA HYDRA

ENGINEERING S.r.l., GIUSTA DELIBERAZIONE DI RISOLUZIONE CON

LA DITTA STERIMED S.r.l. n. 224 del 14/03/2017

ART. 1 – CONTRAENTI


Tra **L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone** (in
breve A.O.U.P.) sita a Palermo in Via del Vespro n. 129, CF/P.IVA
05841790826, pec: areatecnica.aoup@pec.policlinicogiaccione.it, che di
seguito verrà denominata **COMMITTENTE**, in persona dell'ing. Ferdinando
Di Giorgi (C.F. DGRFDN57D13G273C), nato a Palermo il 13/04/1957 e
domiciliato per la carica presso la sede dell'A.O.U.P., il quale interviene al
presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di **Dirigente Responsabile**
dell'Area Tecnica,


E

l'Impresa **Hydra Engineering S.r.l.**, con sede in Palermo, Via Prospero
Favier n. 19, Tel. 091/471374, Fax 091/393197, P. IVA 05374050820, pec:
hydraengineering@pec.it, che di seguito verrà denominata **IMPRESA**,

SI STIPULA

il presente contratto per la *"Manutenzione preventiva, predittiva ed ordinaria,*
la conduzione degli impianti produttori di cloro, trattamento antilegionella, disin-





AREA TECNICA

fezione vasche di raccolta e servizio di pronta disponibilità dell'A.O.U.P.

Paolo Giaccone con sede in Palermo, Via del Vespro n. 129.

DURATA DEL CONTRATTO: mesi 19 (diciannove), naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di stipula della convenzione.

VALIDITÀ: dal 14/03/2017 al 13/10/2018

CORRISPETTIVO TOTALE: €. 77.055,00 di cui €. 62.305,00 per servizio di
conduzione, pronta disponibilità, manutenzione, ed €. 14.750,00 per
interventi già disposti in danno alla ditta Sterimed S.r.l., al netto del ribasso,
inclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA (22%).


ART. 2 - FINALITÀ DEL CAPITOLATO

Il presente contratto disciplina le condizioni e le modalità di esecuzione del
servizio "chiavi in mano" di eliminazione della legionella dai circuiti dell'acqua
calda sanitaria e di mantenimento nel tempo di una situazione di minima
possibilità di crescita del batterio attraverso il trattamento dell'acqua in
continuo con biossido di cloro, degli impianti presenti presso i plessi
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone.

ART.3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Gli impianti oggetto del presente capitolato sono quelli di seguito elencati,
insieme alle potenzialità massime di produzione di ciascuno:

- Impianto di trattamento con biossido di cloro "Autoclave Generale",
ubicato presso la vasca di riserva idrica nei pressi dell'U.O. di Igiene -
produzione max 60 g/h;
- Impianto di trattamento con biossido di cloro per il plesso di Clinica
Medica II ed ex Medicina del Lavoro, ubicato presso la vasca di riserva
idrica della medesima U.O. – produzione max 60 g/h;



AREA TECNICA


- Impianto di trattamento a biossido di cloro per l'U.O. di Clinica Medica e Chirurgica III (locale autoclave plesso Latteri) - produzione max 5 g/h (acqua fredda);
- Impianti di trattamento a biossido di cloro (n° 2) per l'U.O. di Clinica Medica e Chirurgica III (centrale termica plesso Latteri) - produzione max 5 + 5 g/h (acqua calda);
- Impianto di trattamento a biossido di cloro per l'U.O. di Clinica Medica I (locale autoclave) - produzione max 5 g/h (acqua fredda);
- Impianto di trattamento a biossido di cloro per l'U.O. di Clinica Medica I (centrale termica) - produzione max 5 g/h (acqua calda);
- Impianto di trattamento a biossido di cloro per l'U.O. di Radiologia, Odontoiatria e Neurochirurgia (locale autoclave) - produzione max 5 g/h (acqua fredda);
- Impianto di trattamento a biossido di cloro per l'U.O. di Clinica Urologica (locale autoclave) - produzione max 5 g/h (acqua fredda).

ART. 4 - PRESTAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

Il servizio prevede, da parte dell'Impresa e sotto l'esclusiva responsabilità della medesima, le seguenti prestazioni per ogni struttura:

- a) il servizio di monitoraggio periodico per la messa a regime della concentrazione del biossido di cloro nei vari punti distali, dell'efficacia del trattamento anticorrosivo, unitamente ad un servizio di manutenzione ed assistenza programmata delle attrezzature ed a chiamata d'urgenza entro le 24 ore dalla chiamata;
- b) la fornitura dei materiali e delle attrezzature necessarie a garantire il corretto funzionamento degli impianti ed una corretta valutazione e monito-

3



AREA TECNICA

raggio dell'analisi delle acque;

c) la fornitura dei prodotti chimici necessari al funzionamento dei sistemi di produzione stessi delle quali la ditta aggiudicataria dovrà fornire le caratteristiche (Documentazione Tecnica e Certificazioni inerenti i prodotti per la produzione ed il dosaggio del biossido di cloro e dei sistemi dosatori di polifosfati delle ditte produttrici dalle quali si possa evincerne la conformità alla normativa vigente in materia);


d) gli interventi semestrali di sanificazione tramite shock chimico con la diluizione di biossido di cloro o cloro nelle idonee concentrazioni, comunque come previsto dalle linee guida negli impianti di distribuzione dell'acqua fredda sanitaria comprensivo delle vasche previa la loro pulizia e sanificazione;

e) la manutenzione ordinaria delle apparecchiature oggetto dell'appalto per tutta la durata del contratto.

Resta escluso dalle prestazioni di cui al precedente art. 4 qualsiasi intervento manutentivo straordinario che riguardi la sostituzione di componenti e/o parti di impianto che non siano riconducibili agli usuali materiali di consumo (p.e. viteria, guarnizioni, O-ring, tubazioni di aspirazione e mandata, micro-raccordi, vernici, lubrificanti, spie luminose e materiali simili).

Gli impianti sono da intendersi come "locali nel locale", evitando interventi di messa a norma delle centrali e sotto-centrali che ospitano le apparecchiature.

Per quanto sopra l'Impresa esecutrice dovrà indicare un responsabile per l'esecuzione delle manutenzioni ed il loro controllo. Tale responsabile avrà



AREA TECNICA

mansioni di interfaccia con il Committente, nonché funzioni di coordinamento del proprio personale tecnico.

L'impresa dovrà obbligatoriamente fornire generalità, qualifica e recapito telefonico, anche di specifico telefono cellulare, del proprio responsabile, nonché del suo delegato, con identici poteri e obblighi per i casi di assenza o impedimento. Il nominativo ed i recapiti telefonici (anche cellulare) e fax dei suddetti verranno comunicati a tutte le strutture dell'Azienda appaltante preposte, in caso di necessità urgente, alla chiamata del servizio tecnico dell'Impresa.


L'impresa dovrà altresì fornire schede tecniche dei prodotti necessari per l'esecuzione del servizio, dalle quali si possa evincere la conformità alla normativa vigente in materia e Certificazione UNI-EN ISO per le specifiche attività proposte che dovrà essere allegata all'offerta in copia conforme ai sensi della vigente normativa.


ART. 5 - CONDIZIONI E MODALITA' PARTICOLARI RELATIVE

ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Sarà obbligo dell'Impresa:

- effettuare gli interventi necessari per la corretta conduzione e manutenzione ordinaria dei sistemi di generazione di biossido di cloro e dei dosatori di polifosfati installati presso i vari plessi all'interno dell'Azienda Committente;
- provvedere alla fornitura dei reagenti per la produzione di biossido di cloro in quantità adeguata per mantenere le previste concentrazioni;
- provvedere alla fornitura dei polifosfati;
- prevedere un servizio di monitoraggio periodico per la messa a regime





AREA TECNICA

della concentrazione del biossido di cloro nei vari punti distali, unitamente ad un servizio di manutenzione ed assistenza programmata delle attrezzature ed a chiamata d'urgenza entro le 24 ore dalla chiamata;


- istituire un registro della manutenzione per ogni impianto che dovrà essere essere depositato presso l'ufficio del Responsabile di Processo e Sanificazione in Staff alla Direzione Sanitaria ed aggiornato in base alle tempistiche di seguito riportate;
- prevedere gli interventi di manutenzione che dovranno essere realizzati con cadenza mensile, trimestrale, semestrale e annuale.

Gli impianti utilizzati sono provvisti di marchio "CE" e di quanto la normativa di riferimento prevede. In particolare essi soddisfano gli standard e le direttive di seguito descritte:

- DIN EN 12671:2007 ovvero per "Sostanze chimiche usate per il trattamento delle acque destinate al consumo umano - Biossido di Cloro generato in sito"
- DIN EN 938 ovvero per "Sostanze chimiche usate per il trattamento delle acque destinate al consumo umano - Clorito di Sodio"
- DIN EN 939 ovvero per "Sostanze chimiche usate per il trattamento delle acque destinate al consumo umano - Acido Cloridrico"

Interventi mensili

- Verifica collegamenti elettrici;
- Verifica collegamenti idraulici;
- Verifica livello reagenti;
- Verifica livello liquido anticorrosivo – antincrostante;
- Verifica corretto funzionamento pompe dosatrici;



AREA TECNICA

- Verifica funzionamento contatore lancia-impulsi (ove installato);
- Sostituzione filtro acqua diluizione (ove installato);
- Pulizia generale generatore;
- Verifica concentrazione di biossido di cloro su diversi punti distali nella rete di distribuzione secondo le indicazioni del Responsabile di Processo e Sanificazione;
- Verifica efficacia azione anticorrosivo – antincrostante.

L'esito delle verifiche deve essere tempestivamente comunicato mediante idonea certificazione al Responsabile di Processo e Sanificazione.

Interventi trimestrali


- Verifica sensori di flusso (ove installati);
- Verifica elettrovalvole;
- Verifica lancia iniezione ClO₂;

Interventi semestrali

- Sostituzione preventiva tubi di aspirazione e mandata reagenti;
- Verifica ed eventuale sostituzione raccordi ed altri componenti d'impianto usurati;
- Eventuale sostituzione lancia di iniezione ClO₂ ove questa risultasse inidonea all'uso per eccessiva usura;
- Eventuale sostituzione sensori di flusso ove questi risultassero inidonei all'uso per eccessiva usura;
- Analisi delle acque e verifica eventuale presenza di Legionella (almeno 2 volte all'anno per ciascun impianto).

Intervento straordinario di sanificazione

- Bonifica straordinaria con iniezione ad inizio impianto in caso di alimenta-



AREA TECNICA

zione diretta per meglio distribuire il prodotto in tutta la rete fino ai punti

terminale più distali all'impianto;


- Flussaggio degli impianti di distribuzione;
- Campionamenti con fotometro per rilevare la quantità di biossido di cloro libero nell'impianto;
- Analisi delle acque/Esame batteriologico da eseguirsi dopo 10 gg. dall'effettuazione della clorazione.

L'Azienda Committente non risponderà di danni o furti di apparecchiature o di materiali di qualunque natura, di proprietà della Stazione Appaltante e dislocati presso le sedi ospedaliere e territoriali.

L'inosservanza, anche parziale, delle disposizioni contenute nel presente articolo comporterà la risoluzione del contratto, senza necessità di azione giuridica e senza pregiudizio per le ulteriori azioni alle quali tale inosservanza possa dar luogo.

ART. 6 - CONTROLLO A DISTANZA

E' fatto obbligo all'Impresa di mantenere in uso, ove già esistenti presso gli impianti di cui all'art. 3, gli eventuali sistemi di allarme a distanza ivi installati, in modo da poter essere immediatamente informata sul "malfunzionamento e/o blocco" della macchina e predisporre un intervento tempestivo necessario per non aumentare la percentuale del batterio della Legionella negli impianti idrici di servizio; aumento che renderà necessario un nuovo 'shock chimico', che se si dovesse verificare a causa di un 'non tempestivo' intervento da parte dell'Impresa, rimarrà a carico di quest'ultima. E' fatto obbligo all'Impresa, durante tutto il periodo contrattuale, di monitorare lo stato d'essere delle apparecchiature installate - produttrici di biossido - con perio-



AREA TECNICA

dici e dettagliati report, valutativi della loro funzionalità, da presentare con cadenza periodica da concordare con questa Amministrazione.

ART. 7 - GARANZIA E MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI


DEL TRATTAMENTO


I servizi oggetto dell'appalto dovranno permettere un'elevata garanzia contro la presenza di Legionella all'interno dei circuiti sottoposti a trattamento, oltre al mantenimento nel tempo di condizioni ottimali per evitare nuove contaminazioni. L'Impresa dovrà porre in atto tutte le proprie conoscenze e norme di buona tecnica, per garantire il risultato. La garanzia di eliminazione della Legionella sarà verificata, qualora i riscontri positivi alle analisi microbiologiche per la ricerca della legionella siano, per il presidio ospedaliero, in misura inferiore al 5% sul numero di campionamenti totali annui, con valore massimo della carica riscontrata non superiore a 1.000 UFC/l. In caso di superamento di tali valori percentuali, non oltre in ogni caso il valore di 1.000 UFC/l, l'aggiudicatario dovrà porre in atto tutte le misure necessarie all'individuazione delle cause ed al rapido rientro nei limiti suddetti.

ART. 8 - CORSI DI FORMAZIONE

Dietro esplicita richiesta da parte del Committente ed ove se ne ravvisasse la necessità, l'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese e previo accordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda, organizzare e svolgere corsi di informazione/formazione per il personale dell'Azienda Ospedaliera e/o di altre Ditte operanti all'interno dell'Azienda, finalizzati:

- alla conoscenza dei rischi connessi al funzionamento delle apparecchiature ed alla manipolazione ed esposizione ai prodotti chimici





AREA TECNICA

utilizzati per la produzione e il dosaggio del biossido di cloro;

- ad affrontare le eventuali situazioni di emergenza determinate dall'impiego dei reagenti chimici;
- a conoscere le modalità per l'eliminazione di eventuali situazioni di rischio.

ART. 9 - QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA

L'impresa dovrà dichiarare di possedere i requisiti previsti dalla legge per l'espletamento delle operazioni oggetto del presente appalto e, in particolare di essere in possesso dell'abilitazione prevista da DM 37/08.

ART.10 - ASSICURAZIONE

L'impresa, all'atto della aggiudicazione definitiva provvisoria dovrà presentare una polizza assicurativa RCT a copertura dei danni a persone o cose che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'effettuazione delle operazioni previste dal presente contratto con un massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00).

ART. 11 - MODALITA', TEMPI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

E PENALI

L'impresa dovrà iniziare la gestione anche in pendenza del presente contratto.

Qualora il ritardo fosse superiore a trenta giorni l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.

Nel caso di inadempienze ripetute durante il periodo di gestione è fatta salva, per l'Amministrazione, la facoltà di procedere alla rescissione del contratto, incamerando la fideiussione e fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Nel caso di mancato funzionamento delle apparecchiature da campo per il



AREA TECNICA

controllo della qualità delle acque, degli automatismi del processo, che non comportino disservizio, sarà applicata una penale giornaliera pari a € 100 per ogni giorno di mancato funzionamento.

Nel caso di mancata manutenzione degli impianti con conseguente disservizio, e nei casi in cui non fossero rispettati i parametri del D. Lg.vo 31/2001 e per il parametro NO₃ del miscelato il valore max di 40 ppm, sarà applicata una penale giornaliera pari ad € 200 per ogni giorno di disservizio.


Per ogni ora di mancato esercizio, oltre alla penale di cui al comma precedente sarà applicata la detrazione di un corrispettivo pari al mancato quantitativo di acqua producibile dall'impianto.

L'impresa sarà ritenuta sola ed unica responsabile civilmente e penalmente in caso di distribuzione all'utenza di acqua adulterata o non conforme al D. Lg.vo 31/2001.

ART. 12 - CONTROLLO TECNICO DEI SERVIZI PRESTATI

Il Dirigente dell'Area Tecnica o un suo delegato saranno responsabili del controllo tecnico dei servizi prestati dall'Impresa. In linea di massima i loro compiti sono:

- a) Controllare che l'operazione di eventuale sostituzione di componenti degli impianti venga effettuata a regola d'arte, senza danneggiare gli impianti preesistenti e con componenti di qualità simile a quelli da rimuovere;
- b) Prendere l'iniziativa di ogni disposizione necessaria affinché le attività a cui è preposta l'Impresa siano eseguite a perfetta regola d'arte ed in conformità al contratto e che le singole operazioni siano eseguite secondo la buona pratica ingegneristica corrente del settore delle gestioni idriche;
- c) Emettere ordini di servizio scritti, ai quali l'Impresa dovrà uniformarsi, salvo





AREA TECNICA

esprimere osservazioni, riserve o contestazioni. Qualora l'Impresa
esprima proprie osservazioni e riserve, dovrà avvisare l'Amministrazione
ed, eventualmente, ripetere l'ordine scritto citando il manifesto assenso di
essa;

d) Provvedere alla consegna delle attività entro i tempi utili;

e) Procedere in qualunque momento all'accertamento delle varie fasi delle
attività e prestazioni compiute, ove l'Impresa non si prestasse ad eseguire
in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio,
scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza
sostenere gli verranno senz'altro addebitati;

f) Fornire all'Impresa elementi complementari che risultassero carenti nelle
definizioni tecniche contenute sugli elaborati contrattuali;

g) Redigere il verbale di avvio dell'esercizio;


h) Vigilare sull'osservanza del Piano di sicurezza e, qualora necessario,
eseguire formale costituzione in mora dell'Impresa.

ART. 13 - GARANZIA

L'Impresa dovrà garantire gli impianti nella loro globalità per tutta la durata
del contratto, a partire dalla data indicata al precedente Art. 1. Essa
provvederà, nei termini di quanto previsto al precedente art. 4, a garantire
l'approvvigionamento e la pronta sostituzione di parti guaste o di quelle
componenti difettose che potrebbero pregiudicare il regolare funzionamento
degli impianti. La garanzia per dette sostituzioni sarà di anni uno dalla data di
sostituzione.

ART. 14 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente appalto, dedotte le



AREA TECNICA

eventuali penalità, sarà corrisposto in rate bimestrali posticipate, senza la adozione di altro atto formale, entro 60 gg. dalla data di presentazione delle fatture, dopo il controllo dell'adempimento della prestazione, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il 45° giorno dalla data di cui ai comma precedenti, spettano all'impresa, senza necessità di alcun atto scritto formale sulle somme dovute, gli interessi legali di cui all'art.1282 C.C., salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili all'Impresa, ovvero il pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi.


Nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Impresa avrà facoltà ad avvalersi della cosiddetta "eccezione d'inadempimento" ed agire ai sensi dell'art. 1460 del C.C., ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.


ART. 15 - OSSERVAZIONE DELLE LEGGI, CAPITOLATO GENERALE E

REGOLAMENTI

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- 1) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione in materia di appalti pubblici di servizi, settori speciali (D. Lgs. 12-4-2006 n. 163 e s.m.i.);
- 2) D.Lgs. 2-2-2001 n. 31 e D.Lgs. 11-05-1999 n. 152 e s.m.i., norma UNI





AREA TECNICA

10516;

3) Regolamenti comunali per la contabilità e la disciplina dei contratti;

4) D. Lgs. 81/2008, in materia di prevenzione infortuni, igiene e ambienti di lavoro.

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto della stipula del presente contratto l'Impresa dovrà depositare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dell'appalto, infruttiferamente e con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti (art. 113 D. Lgs. 163/2006).

Le fidejussioni bancarie o assicurative di cui al presente capitolato, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.


Detta polizza si estinguerà, *ipso jure*, alla data di emissione della liquidazione finale.

ART. 17 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

APPALTATRICE

Oltre gli oneri specificati nel presente capitolato speciale, sono a carico dell'Impresa i seguenti oneri ed obblighi:

- la vigilanza e la guardiania degli impianti;
- la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, tenendo indenne l'Amministrazione Appaltante;
- la redazione del piano di sicurezza dei lavoratori e la nomina del responsabile per la sicurezza, da produrre all'atto di inizio gestione;
- le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna



AREA TECNICA


esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari;


- la pulizia, almeno mensile, dell'area di ubicazione degli impianti;
- la riparazione e il risarcimento dei danni di qualsiasi genere, derivanti a terzi dalla cattiva gestione;
- costituire un presidio telefonico funzionante 24 ore/giorno per eventuali interventi di emergenza sull'impianto ed una sede operativa alla quale assegnare il personale preposto;
- reperibilità a disposizione dell'Amministrazione Committente per pronto intervento entro 24 ore dall'allertamento;
- garantire, la presenza del conduttore e/o di tecnici ogni qualvolta l'Amministrazione lo ritenesse necessario per visite ispettive, contraddittori, misure etc.

ART. 18 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Impresa è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nelle attività costituenti oggetto del presente appalto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo di Lavoro per i lavoratori dipendenti, vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'assegnazione dell'appalto comporta l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto medesimo ai sensi dell'art. 2112 Cod. Civ., tanto al fine di garantire quanto previsto dal presente capitolato.





AREA TECNICA

L'Impresa si obbliga, in particolare, ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per lavoro a turni, straordinario, notturno, festivo, reperibilità, ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti. I suddetti obblighi vincolano l'Assuntore fino alla data di scadenza del contratto. L'appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 gg. dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. L'appaltatore dovrà altresì osservare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori derivanti dalle normative vigenti ed emanande in corso d'appalto, nonché attuare tutte le misure di prevenzione e sicurezza desumibili dal "Piano per la sicurezza" predisposto dall'assuntore. Ogni infrazione agli obblighi fissati dal presente articolo comporta la sospensione del pagamento delle rate sino all'accertamento del rispetto di quanto prescritto, oltre alla segnalazione all'Ispettorato del Lavoro del mancato adempimento da parte dell'assuntore.

Il perdurare nell'atteggiamento constatato, costituirà grave negligenza e sarà causa di risoluzione del contratto. Qualora la verifica dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, dia esito negativo nei confronti dell'assuntore, ovvero alla presenza di accertata irregolarità in ordine ai menzionati versamenti, l'Amministrazione procederà alla diffida, surrogandosi all'impresa inadempiente fino alla concorrenza del debito contributivo in sofferenza.

ART. 19 - RECESSO E/O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO




AREA TECNICA

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si applicano le norme di cui all'art. 134 del D.Lgs. 163/2006 in materia di recesso e dagli artt. 135 e 136 dello stesso decreto per ciò che attiene la risoluzione del contratto. In caso d'inadempimento di una delle parti relative a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti. Fatte salve le altre ipotesi contemplate da disposizioni di leggi vigenti, l'impresa può essere dichiarata decaduta:

- 1) se non provvede regolarmente ad effettuare il servizio affidato;
- 2) se, nel corso dell'appalto, si rende inadempiente o gravemente negligente in modo tale da compromettere il regolare andamento del servizio e della distribuzione idrica;
- 3) se cede l'appalto;
- 4) se effettua il sub-appalto o affida il cottimo senza il preventivo consenso del Committente;
- 5) se viene condannata per frode o dichiarata fallita.

L'impresa dichiarata decaduta incorre nella perdita della cauzione a titolo di penale, salvo il diritto dell'Amministrazione all'eventuale risarcimento dei danni.

In tutti i casi di risoluzione per colpa dell'appaltatore è in facoltà dell'Azienda di assicurare la prosecuzione dell'appalto mediante affidamento, al soggetto che in sede di gara è risultato secondo classificato, della parte di opera o servizio rimasta incompiuta alle medesime condizioni economiche pattuite con l'impresa inadempiente. Ad essa sono addebitate le spese sostenute



AREA TECNICA

dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Impresa.

L'inadempienza o la negligenza sarà previamente contestata all'Impresa con intimazione a provvedere e a fornire giustificazioni nel termine perentorio di gg. 10 e con diffida di decadenza. L'Amministrazione potrà sempre recedere dal contratto quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto del prezzo contrattuale.

ART. 20 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Le spese relative al presente atto sono a carico dell'Appaltatore. Le parti convengono che, trattandosi di contratto relativo a prestazioni soggette ad IVA, lo stesso venga registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR 131/86.

ART. 21 - CONTROVERSIE


Qualora sorgessero contestazioni fra l'Amministrazione Appaltante e l'Impresa, si procederà alla risoluzione secondo i principi dettati dal Diritto Privato ovvero mediante giudizio presso l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. E' esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente è quello di Palermo. L'assuntore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto, presso la propria sede, nel Comune di Palermo.

Palermo, li 12.04.2017

L'Impresa
ingegner ing. tel.
Administratore Unico

Il Committente

Ai sensi dell'art.1341 del C.C. si approvano espressamente gli artt. 2 (Finalità del Capitolato), 3 (Oggetto del contratto), 4 (Prestazioni a carico



AREA TECNICA

dell'Impresa), 5 (Condizioni e modalità particolari relative all'esecuzione del servizio), 7 (Garanzia e modalità di valutazione dei risultati del trattamento), 10 (Assicurazione), 11 (Modalità, tempi i esecuzione delle attività e penali), 12 (Controllo Tecnico dei servizi prestati), 14 (Modalità di pagamento), 17 (Oneri ed obblighi a carico dell'Impresa appaltatrice), 18 (Trattamento e tutela dei lavoratori), 19 (Recesso e/o risoluzione del contratto) e 20 (Controversie) del presente Contratto.

L'Impresa
Hydra
Engineering s.r.l.
Amministratore Unico

Il Committente

Dichiarazione di consenso al trattamento di dati personali comuni o sensibili del cliente. Si acconsente che i dati personali, forniti per la stipula del presente contratto, siano utilizzati dall'Impresa per la raccolta di informazioni pre-contrattuali, inclusa la valutazione economica finanziaria per la conclusione, la gestione e l'esecuzione del contratto.

L'Impresa
Hydra
Engineering s.r.l.
Amministratore Unico

Il Committente

Sulla base della direttiva comunitaria 85/577/CEE recepita con D. Leg.vo 50/1992, il presente contratto può essere risolto entro sette giorni dalla stipula, con lettera raccomandata A.R. da inviare all'Impresa.

